COMUNE DI PALERMO

AREA URBANISTICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO

Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile

Via Ausonia, 69 - ☏ *091.7401608*

e-mail: trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it

PEC: trasportopubblicodimassa@cert.comune.palermo.it

REP. n. REGINT_76 del 18/05/2026

Contratto per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b del Dlgs n.36/2023, del servizio di progettazione esecutiva e del PSC per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ciclovie esistenti nel territorio comunale.

CUP: D79J25000770004 - CIG: 15B9B9A44846

TRA

Ing. Roberto Biondo, nato a Palermo il 12/09/1966, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Mobilità Sostenibile del Comune di Palermo, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Palermo via Ausonia 69, C.F. 80016350821, che nel prosieguo sarà indicato con la dicitura "Amministrazione committente";

E

Ing. Sergio Marino, nato a Palermo il 29/08/1984, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Palermo al nr. 8508 con studio professionale a Palermo (PA) in via dei Nebrodi n.48 – P.IVA 05996280821 C.F. MRNSRG84M29G273U, nella qualità di singolo professionista di seguito denominato "Professionista".

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 18705 Del 16/12/2025 è stato approvato il Quadro Esigenziale (QE) dell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle ciclovie esistenti nel territorio comunale.
- con Determinazione Dirigenziale n. 19527 del 23/12/2025 è stato determinato di contrarre, ex art. 17 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto, al professionista Ing. Sergio Marino, il servizio in argomento all'Operatore Economico Ing. Sergio Marino, nato a Palermo il 29/08/1984, per l'importo di € 14.500,00 oltre IVA e oneri;
- l'Operatore Economico, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto ha prestato, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lg.n.36/2023, la garanzia definitiva, costituita secondo le modalità di cui all'art. 117 del cit. Decreto rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI polizza fidejussoria n. 2026/13/6730798 emessa in data 28/1/2026 per l'importo di € 712,50 acquisita agli atti d'ufficio con e. mail del 28/1/2026.
- l'Operatore Economico ha trasmesso copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività rilasciata da Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia, CONTRATTO N° ITFINC-2510310811783 per un massimale pari a € 1.000.000,00;
- l'Operatore Economico ha trasmesso copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria

attività;

PREMESSO QUANTO SOPRA

le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs.n.36/2023, convengono e stipulano quanto segue:

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Stazione Appaltante affida all'Operatore Economico Ing. Marino Sergio, nato a Palermo il 29/08/1984, con sede legale a Palermo (PA) in via dei Nebrodi n.48 – P.IVA 05996280821 cod. fiscale MRNSRG84M29G273U **il servizio di progettazione esecutiva per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ciclovie esistenti nel territorio comunale"**, sulla scorta del QE approvato con Determinazione Dirigenziale n. 18705 Del 16/12/2025.

L'incarico prevede:

a) **la redazione del progetto esecutivo** ai sensi del D. Lgs. 36 del 2023 e del Piano di sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del D. Lgs. n.81/2008.

L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto delle norme, degli indirizzi del RUP e del presente contratto.

Le prestazioni di cui sopra includono anche quelle necessarie per l'ottenimento di tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti (Comune, Regione, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, ISPESL, ASL, Ufficio del territorio, ecc.), finalizzate alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, ed alla loro utilizzazione.

Sarà cura dell'Affidatario, sotto la sua personale responsabilità, individuare ed indicare al Committente tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti, necessari e finalizzati alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, od alla loro utilizzazione, elencando tutti gli elaborati e documenti eventualmente necessari per l'ottenimento di tali atti.

L'individuazione e l'indicazione di cui sopra dovranno essere fornite, in forma di nota sintetica, dall'Affidatario al Responsabile del progetto.

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la predisposizione di un progetto completo sotto ogni profilo come dettagliato dal D. Lgs. n. 36/2023 (e s. m. i.) e relativi allegati di competenza.

L'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

La Stazione Appaltante, si riserva l'eventuale attivazione di una clausola di opzione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del codice dei contratti, che prevede l'affidamento allo stesso professionista delle seguenti ulteriori attività allo stesso aggiudicatario: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori; in tale ipotesi, l'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, si obbliga ad accettare l'incarico ad esse relativo.

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, è stabilito, sin d'ora, che i corrispettivi da corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti all'epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel

prospetto dei conteggi di cui al successivo articolo 4, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo medesimo. E' comunque in facoltà della Stazione Appaltante assegnare l'incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall'Affidatario.

ART. 2 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'Operatore Economico Ing. Marino Sergio, come sopra rappresentato, dichiara di accettare l'incarico di cui all'art. 1 e si obbliga ad eseguirlo per l'importo complessivo indicato al successivo art. 5. Esso, inoltre, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini, patti e condizioni tutti contenuti nel presente atto, del quale dichiara di aver preso piena conoscenza fin dalla data di presentazione del preventivo. Inoltre, si impegna ed obbliga:

a) ad eseguire l'incarico secondo le esigenze e le direttive della Stazione Appaltante;

b) ad eseguire l'incarico con diligenza, secondo le regole tecniche ed i principi deontologici propri della professione, in conformità a tutte le norme contenute nella legislazione vigente in materia di appalti ed esecuzione di opere pubbliche, oltre che in conformità agli indirizzi tecnici impartiti dal Responsabile Unico del Progetto, ivi compresa la richiesta di elaborati integrativi e/o di dettaglio.

Nell'espletamento dell'incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori, ma ciò non potrà assolutamente consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione.

L'Operatore economico, incaricato dovrà sostenere ogni onere organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Committente, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di approvazione o di verifica di cui agli artt. 38, 42 del Codice dei Contratti, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dal Professionista senza alcun aumento di spesa.

Se la progettazione esecutiva redatta dal Professionista non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosta dal QE, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi QE;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria o altre norme speciali;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dal QE;
g) nella quale si configurino condizioni di pregiudizio per la conservazione di beni culturali tutelati ai sensi del D.Lvo 42/2004 e ss. mm. ii..

Non è, altresì, meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili al Professionista che l'ha redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 e All.II.18 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque

denominati, il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del Professionista.

Tutti i documenti prodotti dal Professionista per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto saranno di proprietà dell'Amministrazione.

Il Professionista deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

È a carico dell'Operatore economico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

Il Professionista deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L'Operatore economico, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

L'Operatore economico, ai sensi dell'art. 41, co. 8bis, del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024, si obbliga, a titolo transattivo, a rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. L'Amministrazione Committente, ai sensi dell'art. 120, co. 15bis, del D. Lgs. n. 36/2023, come introdotto dal D. Lgs. n. 209/2024, verificherà in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e procederà ad individuare tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

La proprietà di qualunque risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività oggetto dell'affidamento spetterà all'Amministrazione. Il Professionista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l'Amministrazione.

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico complessivo per la fase di progettazione, fermo restando i termini di fase di seguito indicati, avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del presente contratto e/o disposizione di servizio del RUP e dovrà concludersi entro **20 (venti) giorni naturali e consecutivi** il tutto fatte salve proroghe concesse e/o sospensioni nonché, fatte salve le scadenze intermedie previste o l'interruzione dei termini per cause non dipendenti dal progettista; in tale arco temporale si prevede che vengano eseguite anche le attività connesse alla fase di rilievo dello stato dei luoghi, analisi, valutazione e studio degli elementi di criticità delle piste ciclabili esistenti. Entro i **20** giorni naturali e consecutivi, il progettista dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali previsti dal D. Lgs 36/2023 e come da elenco elaborati tecnico-economici, riportato al punto 4.2 del Capitolato Prestazionale, al fine della presentazione agli enti competenti per l'ottenimento delle approvazioni necessarie. La documentazione progettuale dovrà essere consegnata, in copia digitale in formato pdf sottoscritta con firma elettronica e in copia digitale nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.).

a. fermo restando l'obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attività di verifica della progettazione, anche nel corso delle attività progettuali (verifica in progress), entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del verbale di verifica intermedio al soggetto incaricato della progettazione e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, il soggetto incaricato della progettazione dovrà consegnare al RUP la sola documentazione progettuale modificata e integrata in ossequio alle prescrizioni di cui sopra, in copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in copie digitali nei formati originari

modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.);

b. entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del verbale di verifica finale il soggetto incaricato della progettazione dovrà consegnare al RUP tutta la documentazione progettuale in versione finale, in copie digitali in formato pdf sottoscritte con firma elettronica e in copia digitale nei formati originari modificabili (.dwg, .doc, .xls etc.), unitamente ad una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 che: (i) gli elaborati cartacei sottoscritti e i digitali con firma elettronica sono corrispondenti agli elaborati che hanno ottenuto le approvazioni nelle consegne precedenti, e (ii) che gli elaborati modificabili allegati alla consegna sono quelli da cui sono stati generati gli elaborati cartacei e digitali firmati sopramenzionati sub (i).

Se dovesse essere attivata anche l'attività professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e D.L., i termini di esecuzione del servizio saranno quelli assegnati per l'esecuzione dei lavori.

ART 4 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l'intervento in argomento, sono stati determinati dalla Stazione Appaltante, secondo le modalità previste dall'art. 1 e ss. dell'All. I.13 del Codice e del decreto ministeriale 17.06.2016, per un importo complessivo al netto del ribasso offerto dal Professionista pari a **€ 14.250,00**, oltre gli importi di **€ 570,00** per oneri previdenziali pari al 4% e di **€ 3.260,40** per IVA al 22%, per un importo complessivo lordo pari ad € **18.080,40**.

ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari ad € **14.250,00**, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge.

Il corrispettivo si intende comprensivo anche dei rimborsi spese, importo stabilito ed accettato in relazione all'attività in oggetto, sulla scorta dell'offerta presentata ed allegata al presente atto. Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione ed alla verifica del Progetto esecutivo, dall'Amministrazione committente, rese necessarie da adeguamenti al fine di ottenere i pareri in base a vigenti normative.

Il compenso è considerato, dall'incaricato, congruo nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione. Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera.

Al Professionista non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia

Tutte le spese dipendenti dall'espletamento dell'incarico sono a carico dell'affidatario.

Art. 6 – PENALITÀ PER I RITARDI

Qualunque causa di ritardo nell'esecuzione e nella conclusione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata dal Professionista all'Amministrazione committente. Tale comunicazione non interrompe comunque i termini per dare ultimato l'incarico, né verrà come giustificazione del ritardo.

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione dell'incarico devono essere comunicati all'Amministrazione committente.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione di una o più prestazioni nei termini di fase sub art. 3 nonché nell'ipotesi di

ritardo nella conclusione dell'incarico nel termine stabilito dal citato art.3, non giustificato da cause di forza maggiore, il RUP comminerà, per ogni giorno solare di ritardo, una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (IVA e CNPAIA esclusa);

L'importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi sarà comunicato dall'Amministrazione committente con "*nota di debito*" e sarà trattenuto sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento di ciascuna fase e, in difetto, sulla cauzione definitiva, il cui importo dovrà essere ricostituito.

Eventuali errori ricorrenti individuati potranno comportare l'applicazione di sanzioni economiche nei riguardi del Professionista, da valutare in base alle circostanze e al danno operativo e d'immagine arrecato, fino alla risoluzione in danno del presente atto.

Qualora l'ammontare delle penali ecceda il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione committente si riserva il diritto di risolvere il contratto senza necessità di diffida o costituzione in mora. In tal caso, si provvederà all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art.7 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo per l'affidamento del presente incarico sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 10% dell'onorario complessivo offerto, a titolo di acconto;
- 90% dell'onorario a conclusione della validazione del progetto.

Il compenso è considerato, dall'incaricato, congruo nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione. Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d'opera.

Tutte le spese dipendenti dall'espletamento dell'incarico sono a carico dell'affidatario.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione committente può imporre al Professionista l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, fatto salvo l'adeguamento dell'importo contrattuale. In tal caso il Professionista non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

All'esito positivo delle sopra citate fasi, potrà essere emessa la fattura.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla verifica positiva (attestazione di regolare esecuzione) di quanto richiesto e previa verifica della regolarità contributiva. Il Committente, prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, procederà alla verifica della "regolarità contributiva" del Professionista, verificando la sua posizione rispetto al versamento dei tributi locali ed al pagamento delle sanzioni amministrative, ed attivando, se necessario, la compensazione.

Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dal Professionista all'Amministrazione committente. Il Professionista, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione committente le modalità di accredito prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle stesse. In difetto di tale comunicazione, il Professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione relativa al Servizio di Tesoreria Comunale le eventuali commissioni, applicate nella misura standard prevista dagli accordi interbancari, spese e tasse inerenti all'esecuzione di pagamenti ordinari dall'Ente sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere tratterrà dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione.

Le eventuali cessioni del corrispettivo dell'appalto, successive alla stipula del presente atto, dovranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante. Il cessionario del credito è comunque soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico assume gli obblighi, anche nei confronti dei subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010 e s. m. i. il Professionista si obbliga a comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. È espressamente causa di risoluzione del presente contratto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal tecnico, o subcontraente, il Codice Identificativo Gara (CIG) che per il presente affidamento è il seguente: 15B9B9A44846.
Il Professionista ha l'obbligo di procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge 136/2010.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 si prende atto, così come comunicato dal Professionista con e-mail del 6/2/2026, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari per l'esecuzione del presente servizio riportando di seguito gli estremi del soggetto autorizzato ad operare sul conto corrente bancario ed il relativo Codice IBAN:

- L'unico soggetto autorizzato ad operare sul conto corrente bancario è lo stesso Operatore economico, Ing. Marino Sergio, nato a Palermo il 29/08/1984, con sede legale a Palermo (PA) in via dei Nebrodi n.48 – P.IVA 05996280821 codice fiscale MRNSRG84M29G273U, mail: ing.sergiomarino@gmail.com, PEC *sergio.marino1@ingpec.eu*
- CODICE IBAN: IT 79 T 02008 04642 000300545423.

ART.9 – SUBAPPALTO

Fermo restando il divieto della cessione del contratto o l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto in subappalto, le modalità dell'eventuale subappalto sono regolate dall'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART.10 – CAUZIONE DEFINITIVA

Si conviene fra le parti che la cauzione definitiva, di cui all'art. 53 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, prodotta secondo lo schema tipo 1.2. di cui al D.M. n. 193 del 16.12.2022, sarà svincolata nella misura e nei modi previsti dal comma 8 dell'art.117 del citato Decreto.

ART. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista si impegna, al rinnovo automatico della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività per la durata contrattuale del presente incarico.
Il Professionista, qualora dovesse avere vertenze, il cui esito possa compromettere o intaccare la copertura assicurativa in argomento, si impegna a comunicare tempestivamente tale condizione all'Amministrazione committente ad integrare il massimale.

ART. 12 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Professionista assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, dell'Amministrazione committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 13 – RISOLUZIONE

Al presente atto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto. In particolare si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.lgs. n.36/2023. In tal caso il Professionista ha diritto al pagamento da

parte dell'Amministrazione committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta.
Il contratto si risolverà anche nell'ipotesi di esito negativo della verifica ex art. 52 del Codice alla quale farà seguito l'escussione della cauzione definitiva, la segnalazione all'ANAC e la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART.14 – RECESSO

L'Amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 123 del D.lgs n.36/2023. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Professionista che abbiano incidenza sulla prestazione, l'Amministrazione committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 123 del D.lgs n.36/2023.

ART. 15 – ULTERIORI ADEMPIMENTI

In merito agli adempimenti derivanti dal documento denominato "DICHIARAZIONE resa ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 PATTO DI INTEGRITA' - CLAUSOLE DI AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITA e Protocollo di Legalità", il Professionista si impegna a rispettare le clausole tutte previste nella dichiarazione "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità", allegata al presente atto. Si impegna, altresì, a rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di Palermo, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014, si impegna altresì ad accettare le Clausole previste dall'Intesa per "La legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" sottoscritta in data 28/12/2018 fra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palermo, allegate al presente atto.

ART. 16 – DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA

L'Operatore Economico dichiara, ai fini dell'esecuzione dell'incarico che il proprio domicilio è via dei Nebrodi n.48, 90144 Palermo.
L'Operatore Economico si riserva di comunicare, con PEC: trasportopubblicodimassa@cert.comune.palermo.it tempestivamente all'Amministrazione committente l'eventuale variazione di domicilio. Di conseguenza si conviene che, agli effetti dell'applicazione del presente contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali potrà dare occasione il presente contratto, saranno notificati, inoltre, a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sergio.marino1@ingpec.eu

ART. 17 – REGIME FISCALE E SPESE

La presente scrittura privata verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n.123/2025.
Le eventuali spese relative all'imposta di bollo, ed ogni altra spesa inerenti, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono poste per intero a totale carico del Professionista, senza diritto a rivalsa.

ART.18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Professionista e l'Amministrazione committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), il Professionista fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione committente per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali

soggetti, nonché ai fini dell'esecuzione della prestazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal Professionista vengono acquisiti dall'Amministrazione committente ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Base giuridica del trattamento: il concorrente è tenuto a fornire i dati al committente, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal committente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipulare il contratto o di erogare il corrispettivo.
Natura dei dati trattati: i dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE. Le Parti prendono altresì atto dei diritti connessi al trattamento, ed in particolare del diritto di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica o la rettifica degli stessi.

ART. 20 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art.24 C.A.D., unitamente agli allegati che - previa scansione - sono contenuti in n. 5 (cinque) file con estensione pdf.

L'Operatore Economico	Per La Stazione Appaltante
Ing. Sergio Marino	il Dirigente ing. Roberto Biondo
_____	_____

ALLEGATI:
- All. 1 istanza di partecipazione;
- All. 2 clausole di autotutela e patto d'integrità;
- All. 3 intesa di legalità;
- All. 4 informativa privacy.
- All. 5 offerta economica